

«UNA NUOVA ERA DEL DIRITTO CIVILE»? PRIME RIFLESSIONI SUL CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

GIULIA TERLIZZI*

«We will be able to produce a civil code that boasts Chinese characteristics, encapsulates the spirit of the times, reflects the will of the people, and safeguards civil rights and social fairness and justice»¹.

1. Introduzione

In un periodo fortemente influenzato dalla pandemia in corso, il governo cinese ha deciso di non arrestare i lavori di codificazione iniziati nel 2014, né di posticipare ulteriormente l'approvazione del primo codice della Repubblica Popolare Cinese, adottato dall'Assemblea Nazionale del popolo il 28 maggio 2020, la cui entrata in vigore è prevista il prossimo 1 gennaio 2021².

Quest'opera, oltre a rappresentare la normativa più estesa nella storia della Repubblica Popolare Cinese e ad essere «la sola legge ufficialmente denominata codice»³, segna un traguardo di assoluto rilievo nell'ordinamento cinese e nello scenario internazionale. L'approvazione del codice civile costituisce la tappa finale di un progetto

* Giulia Terlizzi, Maître de conférences à l'Université Catholique de Lyon. Email: gterlizzi@univ-catholyon.fr

¹ Li Zhanshu, Presidente del Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, RAPPORTO SUI LAVORI DEL COMITATO PERMANENTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POPOLO (REPORT ON THE WORK OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS), presentato alla 3° sessione della 13° Assemblea Nazionale del Popolo il 25 maggio 2020 e approvato dall'Assemblea il 28 maggio 2020, consultabile in inglese al sito http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/31/c_139102572.htm

² Assemblea Nazionale del Partito, Decreto no. 45 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, [CLI Code]: CLI.1.342411(EN), consultabile al sito https://www.pkulaw.com/en_law/aa00daeb5a4fe4ebdfb.html

La traduzione in italiano delle disposizioni contenute nella versione inglese del testo del codice civile è ad opera dell'autore. La traduzione in italiano delle citazioni di autori stranieri riportate nel testo dell'articolo è a cura dell'autore.

³ Cfr. Wang Chen, Vice Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, OSSERVAZIONI ESPLICATIVE SUL CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 3, consultabile al sito, https://s.wsj.net/public/resources/documents/2020%20Civil%20Code%20Draft%20EN.pdf?mod=article_inline

voluto da tempo che si colloca con perfetta tempestività all'interno del più ampio disegno politico enucleato nel Programma del partito popolare cinese.

Come dichiarato nel rapporto della Commissione incaricata del lavoro di redazione, occorre formare un codice «dotato di un carattere cinese che incarni la natura dei tempi e rifletta la volontà delle persone» in modo da «sostenere e migliorare il sistema socialista con caratteristiche cinesi e realizzare il sogno atteso da secoli di un ringiovanimento della nazione cinese basato sullo stato di diritto e su di un sistema giuridico civile completo»⁴.

Ora, benchè – come si noterà – a livello contenutistico il testo del codice civile riprenda gran parte delle norme e delle disposizioni già elaborate nei decenni passati, in particolare nei *Principi generali del diritto civile*⁵ e nelle leggi di settore disciplinanti i diversi ambiti del diritto civile, l'approvazione di un codice unitario segna un momento degno di nota e di riflessione proprio per la sua assoluta valenza simbolica sotto un duplice ordine di profili. Sotto un primo profilo, quello geopolitico, occorre notare che il codice civile può svolgere una «funzione politica ad uso esterno» in grado di rafforzare il ruolo della Cina nel mercato e nella politica internazionale proprio in un momento segnato da una crisi sanitaria, economica e politica senza precedenti. Di fronte alla ferma volontà di perseguire una economia di mercato, la Cina aveva infatti due modelli cui guardare, quello di *common law* – adottato tra l'altro nella Provincia di Hong Kong – da un lato, e quello di *civil law*, già ispiratore delle grandi riforme intraprese dal governo cinese agli inizi del XX secolo. Nell'attuale scenario economico e politico, la scelta del governo cinese di seguire il modello di *civil law* è stata letta da alcuni come una volontaria e significativa posizione di rifiuto del modello statunitense, suo grande rivale nella leadership economica mondiale⁶. Come osservato in dottrina, sotto questo profilo, la vicinanza della struttura e delle disposizioni del codice civile cinese con quelle dei codici continentali europei può giocare un ruolo senz'altro facilitante nello sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra Europa e Cina⁷.

Sotto un secondo profilo, il codice riveste una funzione «ad uso sociale interno»⁸. Ogni codificazione, applicandosi uniformemente a tutti, svolge un ruolo di

⁴ Queste le parole pronunciate da Wang Chen, Vice Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, OSSERVAZIONI ESPLICATIVE SUL CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 4, consultabile al sito

https://s.wsj.net/public/resources/documents/2020%20Civil%20Code%20Draft%20EN.pdf?mod=article_inline. Sulle riforme avviate in Cina – sotto diversi profili – per la costruzione di un «sistema di leggi con caratteristiche cinesi completo», cfr. S. Novaretti, 2014, 210.

⁵ Adottati il 12 aprile 1986, nella 4° seduta della VI Assemblea Nazionale Popolare. Cfr. la traduzione in inglese dei *General Principles of Civil law of the People's Republic of China* a cura di W. Gray, H. R. Zheng, 1986, 715–743.

⁶ In questo senso, R. Cabrillac, 2020, 1375. Sul punto, si veda anche il ruolo che la Cina ha acquisito nel Rapporto *Doing Business* della Banca mondiale,

<https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/china>

⁷ *Ibidem*.

⁸ L'espressione è di R. Cabrillac, 2020, 1376.

omogeneizzazione all'interno del paese. Da questo punto di vista è possibile ipotizzare che il governo cinese, di fronte ad una pluralità di minoranze, alle volte anche foriere di istanze diverse, abbia voluto uniformare lo status giuridico dei propri cittadini attraverso l'adozione di un codice unitario, nella speranza di facilitarne l'integrazione nella società⁹. Come ricordato da una autorevole dottrina, «spesso la codificazione interviene per accompagnare la costituzione di un nuovo ordine sociale»¹⁰. Non sorprende quindi che la svolta fondamentale intrapresa dalle autorità pubbliche cinesi negli ultimi decenni abbia favorito «un rilancio della codificazione al fine di conferirle legittimità giuridica»¹¹. Sotto quest'ultimo profilo, è altresì importante ricordare che il codice civile svolge un ruolo ordinante e di certezza delle regole all'interno di un sistema – come quello cinese – retto fino a questo momento da fonti frammentate, lacunose e spesso incoerenti¹². Infine, benchè la Cina rappresenti un sistema giuridico con caratteristiche peculiari, l'esigenza di rafforzare lo stato di diritto, così come quella di migliorare la tutela dei diritti civili, costituisce un problema reale in cerca di risposta. In questo senso, l'adozione di un codice civile testimonia la volontà di risolvere i problemi «propri della Cina», e di aprirsi alle soluzioni provenienti dagli ordinamenti stranieri – in particolare quelli della famiglia romano-germanica. In linea con gli obiettivi delineati dal programma di partito, per la costruzione «di uno stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi» occorre promuovere una legislazione che possa «guidare e promuovere lo sviluppo dello stato di diritto»¹³. Leggendo i rapporti sul progetto di Codice civile – almeno quelli di cui il governo ha fornito la traduzione in inglese – appare chiaro che fra gli obiettivi del codice unitario vi è quello di chiarire e regolare i rapporti tra società, individuo e proprietà. Non a caso, molti commentatori hanno definito il codice «la nuova enciclopedia del vivere sociale»¹⁴. Si tratta pertanto di un traguardo ambizioso per il Partito e per il sistema politico cinese che, dopo la rivoluzione culturale ed il conseguente periodo buio della riflessione giuridica – il cosiddetto «nichilismo giuridico» – riemerge agli occhi del mondo occidentale con l'adozione di un codice che si colloca come pietra miliare per la protezione dei diritti umani e per la promozione dello stato di diritto in Cina¹⁵.

⁹ Di questo parere, R. Cabrillac, 2020, 1375 e ss.

¹⁰ R. Cabrillac, 2002, 150 ss.

¹¹ R. Cabrillac, 2020, 1376.

¹² Cfr. sul punto, le osservazioni di R. Cabrillac, 2020, 1375. Cfr. anche X.-Y. Li-Kotovtchikhine, 2000, 529 e 539; F. Constant, 2019, 889 s.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Come affermato da H. Zhengxin nel suo articolo del 29 maggio 2020, «China Enters an Era With a Civil Code», in *China Justice Observer*, consultabile al sito <https://www.chinajusticeobserver.com/a/china-enters-an-era-with-a-civil-code>

¹⁵ Li Zhanshu, Presidente del Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, RAPPORTO SUI LAVORI DEL COMITATO PERMANENTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POPOLO Full Text: REPORT ON THE WORK OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS, presentato alla 3° sessione della 13° Assemblea Nazionale del Popolo il 25 maggio 2020 e approvato dall'Assemblea il 28 maggio 2020, consultabile in inglese al sito http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/31/c_139102572.htm

Questo articolo intende offrire una prima presentazione del codice civile cinese, a partire dalla versione inglese non ufficiale che, in seguito alla sua approvazione, è circolata nel mondo occidentale. Dopo una breve ricostruzione dell'iter di codificazione, si illustreranno le maggiori novità introdotte e si offriranno alcuni spunti di riflessione, rimandando ad un secondo momento – successivo all'entrata in vigore del codice – un'analisi più approfondita delle norme e degli istituti in esso contenuti.

2. I precedenti progetti di codificazione e la scelta normativa di «settore»

Nella storia giuridica della Repubblica Popolare Cinese il progetto di codificazione è stato caratterizzato da ripetuti tentativi e da decenni di discussione¹⁶. In passato ben quattro progetti di codificazione furono proposti ma nessuno di questi andò a buon fine. I primi due tentativi di codificazione risalgono agli anni '50 e '60, ma furono entrambi abbandonati a causa delle campagne politiche di quegli anni¹⁷. Un nuovo tentativo fu proposto dall'Assemblea Nazionale del Partito nel 1979, successivamente alla adozione da parte della Cina di nuove riforme economiche orientate ad una sensibile apertura al mercato; tuttavia anche questo progetto fu abbandonato poiché considerato non maturo per rispondere alle rapide trasformazioni sociali ed economiche che la Cina stava vivendo in quel periodo.¹⁸ La necessità di adottare una disciplina dei rapporti fra privati in un contesto economico e sociale nuovo e profondamente mutato era tuttavia presente nell'agenda politica del partito. In tale scenario, la scelta del legislatore fu orientata verso la adozione di una regolamentazione c.d. «di settore» attinente a singole parti del diritto privato, abbandonando momentaneamente l'obiettivo della codificazione completa, nello spirito di promulgare «quel che è maturo»¹⁹. Fu così che, a partire dagli anni '80, il diritto civile cinese fu normato grazie ad una serie di interventi legislativi di settore che rappresentarono per lungo tempo uno dei tratti caratteristici del diritto civile del Paese²⁰. Fra questi, è importante segnalare l'approvazione nel 1986 dei *Principi generali del diritto civile* che avevano il compito di fornire una connessione organica tra le leggi emanate e, proprio per questo, erano posti ad un livello intermedio tra fonti costituzionali e leggi ordinarie.

¹⁶ Per una ricostruzione storica dei diversi progetti di codificazione a partire dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, cfr. E.J. Epstein, 1986, 705-714.

¹⁷ Cfr. H. R. Zheng, 1986, 669-704, in particolare 669-670.

¹⁸ Cfr. Assemblea nazionale del Partito, seduta del 21 maggio 2020, A Guide to China's Civil Code (versione aggiornata), in Osservatorio dell'Assemblea Nazionale del Partito (NPC Observer) consultabile al sito <https://npcobserver.com/2020/05/21/2020-npc-session-a-guide-to-chinas-civil-code>

¹⁹ Cfr. Z. Yuanjian, S. Porcelli, 2018, 116.

²⁰ Nel 1980 venne emanata la legge sul matrimonio, poi modificata nel 2001, nel 1985 quella sulle successioni e nel 1986 i principi generali del diritto civile, poi modificati nel 2009; la legge sulle adozioni è del 1991. Sugli interventi legislativi di settore cfr. Z. Yuanjian, S. Porcelli, 2018, 115-142, 141.

Quando, nel 2014, il Partito Comunista adottò la decisione di un progetto di Codice civile il lavoro venne suddiviso in due fasi che prevedevano in un primo tempo la redazione di una Parte generale, costituita ed elaborata a partire dai Principi generali di diritto civile del 1986 e, in un secondo momento, il completamento del Codice civile e delle sue parti. A partire da questo momento l'idea della codificazione divenne una delle «pietre angolari» della costituzione dello stato di diritto in Cina²¹. Il 15 marzo 2017 con l'emanazione da parte del Presidente Xi Jinping della *Parte generale del diritto civile della Repubblica Popolare Cinese*²², si concluse la prima fase del processo di codificazione. Nell'agosto 2018, con l'invio delle sei parti del codice all'esame della Commissione permanente dell'Assemblea del Partito Nazionale, terminò la seconda fase del processo. A dicembre 2019 una bozza di codice unitario, comprendente la parte generale e le sei parti del codice, fu presentata all'Assemblea del Partito per una revisione finale²³.

Il 28 maggio 2020 il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese venne approvato dal Presidente Xi Jinping²⁴.

Occorre in primo luogo chiarire che, fatta eccezione per alcuni minimi cambiamenti nella formulazione delle norme, il libro *Disposizioni generali* è in sostanza identico ai *Principi generali del diritto civile* emanati nel 1986. Questa parte contiene sia le disposizioni che si applicano all'intero codice civile, sia le disposizioni riferite ad altre parti del codice, da raccordare con le regole presenti in queste ultime.

Come emerso dalla relazione esplicativa sul Progetto di codificazione²⁵, il Partito ha voluto un codice che potesse rappresentare la «costituzione civile della società moderna realizzando un pacchetto legislativo di ampio respiro volto a fornire una tutela dei diritti a livello sistematico, disciplinando, tra l'altro, gli istituti relativi alla proprietà, ai contratti, ai diritti della personalità, alle successioni, al matrimonio e alla famiglia²⁶.

²¹ Cfr. Y. Bu, 2019, 3.

²² La parte generale del Codice civile promulgata con Decreto n 66 del 15 marzo 2017 è entrata in vigore il 1 Ottobre 2017.

²³ Cfr. Assemblea nazionale del Partito, seduta del 21 maggio 2020, A Guide to China's Civil Code (versione aggiornata), in Osservatorio dell'Assemblea Nazionale del Partito (NPC Observer) consultabile in inglese al sito <https://npcobserver.com/2020/05/21/2020-npc-session-a-guide-to-chinas-civil-code>

²⁴ Assemblea Nazionale del Partito, Decreto no. 45 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, [CLI Code]: CLI.1.342411(EN), consultabile in inglese al sito https://www.pkulaw.com/en_law/aa00daaeb5a4fe4ebdfb.html

²⁵ Cfr. Whang Chen, Vice Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, OSSERVAZIONI ESPLICATIVE SUL CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, consultabile in inglese al sito https://s.wsj.net/public/resources/documents/2020%20Civil%20Code%20Draft%20EN.pdf?mod=article_inline

²⁶ Cfr. sul punto, quanto dichiarato da Wang Chen, Vice Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, OSSERVAZIONI ESPLICATIVE SUL CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 3: "The 19th National Congress of the CPC explicitly emphasized the need to protect people's personal rights, property rights, and personality rights. Compilation of a civil code will expand the scope of civil rights, form a more complete system for these rights, and refine rules for protecting them and remedying their infringement. It therefore carries enormous significance for better safeguarding the rights

La versione finale del Codice civile cinese rispecchia – anche a livello sistemico – tale impianto; esso consta di un primo libro intitolato: *Disposizioni generali*, e di sei libri successivi intitolati rispettivamente, *Proprietà*, *Contratto*, *Diritti della personalità*, *Matrimonio e famiglia*, *Successione*, *Responsabilità civile*, a cui si aggiungono le *Disposizioni supplementari*.

Sotto il profilo delle tecniche di codificazione seguite, il codice rispecchia un sistema ispirato al modello tedesco, segnando la vittoria dell'influenza della tradizione giuridica romano-germanica sull'influenza del modello sovietico²⁷. La continuità del codice cinese con i modelli della tradizione civilistica basati sul diritto romano ed in particolare con il modello pandettistico si rivela con evidenza nella scelta di mantenere una *Parte generale* del codice, che continua a rappresentare – come già puntualmente osservato da una autorevole dottrina – «l'estremo punto dello sviluppo, realizzato dalla pandettistica, del metodo dei giuristi romani che costituiscono il diritto in sistema»²⁸. Tuttavia, non si può esaurire il contenuto dell'opera di codificazione cinese limitandosi ad accostarla al suo principale modello d'ispirazione. Il carattere del tutto peculiare che ha segnato i lavori di codificazione è d'altronde rinvenibile nelle parole del Vice Presidente del comitato permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo in occasione della Relazione esplicativa del Progetto: occorre “rimanere centrati sulle condizioni e sulla realtà cinesi” e raggiungere “l'integrazione tra lo Stato di diritto e lo Stato di virtù”²⁹. Come acutamente osservato, il codice civile cinese contiene tre anime: la tradizione, la modernità e l'ideologia politica³⁰, ed è intorno a queste tre anime che ruotano le regole civilistiche che concorrono alla «costruzione di una nuova era del diritto civile in Cina»³¹.

Senza alcuna pretesa di esaustività, e sulla base di una analisi fatta a partire dalla traduzione in inglese del codice che è circolata successivamente alla sua approvazione³², ci si dedicherà nel paragrafo successivo ad illustrare alcune norme e scelte legislative che

and interests of the people, and for seeing that they feel increasingly satisfied, happy, and secure”, consultabile in inglese al sito

https://s.wsj.net/public/resources/documents/2020%20Civil%20Code%20Draft%20EN.pdf?mod=article_inline Cfr. anche Z. Hui, «Top legislature adopts Civil Code», in *Global Times* del 28 maggio 2020, consultabile al sito <https://www.globaltimes.cn/content/1189851.shtml>

²⁷ Cfr. Y. Bu, 2019.

²⁸ Cfr. S. Schipani, 2009, 527, 531.

²⁹ Cfr. Whang Chen, Vice Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, OSSERVAZIONI ESPLICATIVE SUL CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 4, consultabile in inglese al sito https://s.wsj.net/public/resources/documents/2020%20Civil%20Code%20Draft%20EN.pdf?mod=article_inline

³⁰ Queste le parole usate dal prof. Ivan Cardillo, in occasione del seminario di presentazione del Codice civile cinese organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, consultabile on line qui https://www.youtube.com/watch?v=r8TPHIGFG2Y&ab_channel=UniTrentoGiurisprudenza. Sul tema, cfr. S. Novaretti, 2010, 953-981; Id., 2015, 1-15, 2 e ss.

³¹ *Ibidem*.

³² La traduzione in italiano delle disposizioni contenute nella versione inglese del testo del codice è ad opera dell'autore.

per il loro carattere innovativo o di peculiarità possono attirare l'attenzione dei giuristi occidentali.

3. Le «tre anime» del codice civile cinese: tradizione, innovazione e ideologia politica

Ad una prima lettura del codice civile appare evidente l'intento di unire tradizione e innovazione³³. Ne è un esempio l'introduzione del cosiddetto «principio verde» contenuto nell'art. 9 del Libro I del codice, secondo cui le parti di un rapporto devono svolgere le loro attività «contribuendo alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente»³⁴. Se, da un lato, tale articolo è senz'altro da considerare una innovazione nel sistema civilistico cinese, dall'altro lato, secondo alcuni commentatori del codice, tale principio va osservato «con le lenti della tradizione», tenendo cioè bene a mente il «libro dei riti», e le norme di comportamento (i *li*) in esso contenute, che il confucianesimo considerava essenziali per mettere l'azione umana in armonia con l'ordine universale³⁵. Un altro esempio in questo senso è reperibile nell'art. 184 del codice civile che introduce la regola, presente in diversi sistemi giuridici, del «buon samaritano». Secondo questo articolo, «colui che volontariamente fornisce assistenza ad un'altra persona in una situazione di emergenza e arreca danno al soggetto che riceve assistenza, non è responsabile del danno arrecato». L'introduzione di questo articolo assume una importanza fondamentale sotto un duplice profilo. Da un lato, escludendo la responsabilità civile di chi fornisce assistenza in una situazione di emergenza, la regola contenuta nell'articolo ha una portata innovatrice di assoluto rilievo poiché risponde al drammatico e diffusissimo fenomeno – oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali in Cina³⁶ – dell'indifferenza generalizzata dei cittadini nei confronti delle persone che necessitano assistenza per il timore di essere imputati responsabili del danno eventualmente cagionato all'assistito e obbligati a risarcire i danni. Sotto un diverso profilo però l'articolo si riconnette profondamente ad uno dei principi cardine del diritto tradizionale cinese di stampo confuciano: il rapporto tra il comportamento virtuoso e la

³³ Per una comprensione delle concezioni fondamentali della tradizione giuridica confuciana e delle convergenze e divergenze rispetto ad altre tradizioni giuridiche cfr. H. P. Glenn, 2014, 319 e ss.

³⁴ Sul punto è interessante richiamare quanto osservato da S. Novaretti, 2016, 1-32.

³⁵ *Li* è generalmente tradotto con «rito», in particolare rito confuciano; tuttavia sarebbe più corretto tradurre «ciò che è conforme all'agire naturale per la realizzazione dell'ordine universale», sul tema cfr. Ajani G., Serafino A., Timoteo M., 2007, 53. H. P. Glenn, 2014, 319 e ss.

³⁶ Fra i casi emblematici cfr. Xu XX v. Peng Yu, Personal Injury Compensation Dispute, PKULAW.CN (Nanjing Mun. Gulou Dist. People's Ct. Sept. 3, 2007), riassunto in inglese in un articolo di M. Tang, 2014, 205-231, in particolare 209 e ss. Cfr. anche l'articolo di A. Minter, «China's Infamous 'Good Samaritan' Case Gets a New Ending», in BLOOMBERG, 17 gennaio 2012, consultabile al sito <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2012-01-17/china-s-infamous-good-samaritan-case-gets-a-new-ending-adam-minter>

sanzione. Secondo tale principio, se la persona è considerata virtuosa la sanzione non si applica.

L'influenza dei modelli occidentali è sicuramente rinvenibile nella parte del codice dedicata al riconoscimento e alla protezione dei soggetti. Il riconoscimento del feto come soggetto capace di godere di diritti civili prevista dall'articolo 16 rappresenta una novità assoluta nel diritto cinese, così come lo è la più ampia tutela della autonomia dei soggetti (minori e adulti). Si pensi all'art. 19 del codice che riconosce una limitata capacità di agire per gli atti compiuti dal minore che ha compiuto otto anni³⁷, sui cui si può senz'altro intravedere l'influenza del modello tedesco³⁸, o più generale le norme che tutelano l'autonomia del soggetto, che sia minore o adulto, per quanto riguarda la disciplina degli istituti posti a tutela dell'incapace. Sulla stessa scia, l'introduzione del IV libro, specificamente dedicato ai *Diritti della personalità* costituisce forse la maggiore innovazione del codice civile cinese. A tal proposito, non va dimenticato che la regolamentazione dei rapporti civili si innesta in un sistema di regole che persegue l'obiettivo dello stato socialista, come peraltro affermato nel primo articolo del codice civile³⁹. E' chiaro quindi che in questo nuovo assetto si dovranno bilanciare due opposte esigenze: quelle perseguite dal socialismo con «caratteristiche cinesi» da un lato, e quelle del mercato e dei privati, dall'altro. In questo particolare quadro di riferimento costituzionale, il codice civile ha introdotto importanti novità, sebbene non sia ancora del tutto chiaro come tali norme siano da coordinare con quanto previsto dalle superiori norme di rango costituzionale⁴⁰. In ogni caso è di assoluto rilievo il riconoscimento e la tutela della libertà personale e della dignità umana, i diritti alla vita, alla inviolabilità e integrità della persona, alla salute, al nome, all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla privacy e all'autonomia coniugale. Questi diritti, già evocati nelle *Disposizioni generali* del codice, sono poi ripresi e disciplinati specificamente nel libro IV intitolato *Diritti della personalità*. Se, da un lato, l'inserzione di questi diritti nel codice civile è stata da tutti accolta come una conquista per i diritti civili del popolo, la scelta di dedicare ad essi un libro del codice a sé stante ha acceso un vivace dibattito nella dottrina⁴¹. Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto la scelta di disciplinare in un apposito libro tali fondamentali diritti coerente con le politiche del Partito volte all'attuazione della tutela costituzionale della «dignità personale».

³⁷ Articolo 19 Codice civile cinese (versione inglese).

³⁸ Sia la Germania (BGB: § 106) che l'Austria (ABGB: § 865), prevedono una limitata capacità di agire per il compimento di taluni atti e fissano tale limite a sette anni.

³⁹ Articolo 1 del Codice civile della RPC (versione inglese): «*This Code is enacted in accordance with the Constitution for the purposes of protecting the lawful rights and interests of the parties to civil legal relations, regulating civil relations, maintaining the social and economic order, meeting the developmental requirements of socialism with Chinese characteristics, and upholding core socialist values*», consultabile in inglese al sito https://www.pkulaw.com/en_law/aa00daaeb5a4fe4ebdfb.html

⁴⁰ Si vedano, sul punto, le critiche espresse da X. Zhang, 2016, 106-137, 116 e ss.

⁴¹ Cfr. Assemblea Nazionale del Partito, seduta del 21 maggio 2020, A Guide to China's Civil Code (versione aggiornata), in Osservatorio dell'Assemblea Nazionale del Partito, NPC Observer, consultabile in inglese al sito <https://npcobserver.com/2020/05/21/2020-npc-session-a-guide-to-chinas-civil-code>

In senso contrario rispetto alla spinta innovatrice e alla «voce del popolo» si colloca la parte del codice dedicata alla disciplina della famiglia e del matrimonio⁴². In questo settore, il codice non ha accolto le istanze innovatrici provenienti dalla società cinese – manifestate soprattutto durante il periodo di consultazione pubblica del testo del codice – e dai modelli occidentali ed ha optato per una limitazione del matrimonio alle coppie di sesso opposto⁴³. Sul punto, la commissione che si è occupata della stesura del codice ha escluso una maggiore apertura dichiarando la regola vigente «conforme alle condizioni nazionali e alle tradizioni storiche e culturali della Cina»⁴⁴. Nel libro sulla famiglia non vi è alcuna disposizione sulla convivenza di fatto, sebbene alcuni giuristi ne abbiano ripetutamente sollecitato il riconoscimento giuridico. Secondo lo stesso portavoce della Commissione del Partito incaricata della redazione del codice, la società cinese non è pronta ad accettare la convivenza non coniugale; offrire tutele legali a questa situazione creerebbe un grave impatto sull'istituzione del matrimonio, oltre a non esservi ancora un consenso sulle molte questioni legali concernenti, ad esempio, la divisione della proprietà e la custodia dei figli⁴⁵.

Un'altra norma che guarda più alla tradizione che all'occidentalizzazione è quella che istituisce un «periodo di riflessione» in caso di domanda di divorzio. Anche questa norma ha ricevuto numerose critiche in sede di consultazione pubblica. Ai sensi dell'articolo 1077, dopo che una coppia ha chiesto il divorzio, uno dei coniugi può se lo desidera ritirare la domanda entro trenta giorni dalla presentazione. Se la coppia non si presenta all'ufficio civile locale per richiedere un certificato di divorzio entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riflessione, la domanda è considerata ritirata⁴⁶. Secondo il rapporto della Commissione, questa regola è stata introdotta in considerazione del fatto che le vigenti procedure per il divorzio sono troppo «semplici» e hanno causato un aumento dei divorzi «avventati», creando un effetto destabilizzante nelle famiglie⁴⁷.

⁴² Il progetto di codice civile è stato sottoposto ad una consultazione pubblica che, sebbene sia durata pochi giorni, ha visto l'attiva partecipazione dei cittadini e l'invio di molti commenti.

⁴³ Sul punto, cfr. l'interessante contributo di S. Novaretti, 2019, 158-193.

⁴⁴ Cfr. W. Chunxia, «The National People's Congress Law and Industry Commission responded to six major questions about the draft civil code», in *China Women's Daily*, 14 maggio 2020, consultabile in inglese al sito

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzAzNjYwNw==&mid=2652568518&idx=1&sn=aeb31691f5ec719dd27cfc5c9528bdf. Cfr. anche S. Novaretti, 2019, 158-193.

⁴⁵ Cfr. W. Chunxia, «The National People's Congress Law and Industry Commission responded to six major questions about the draft civil code», in *China Women's Daily*, 14 maggio 2020, consultabile in inglese al sito

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzAzNjYwNw==&mid=2652568518&idx=1&sn=aeb31691f5ec719dd27cfc5c9528bdf

⁴⁶ Art. 1077 Codice civile cinese (versione inglese).

⁴⁷ La Commissione incaricata di redigere il libro sulla famiglia, ha tuttavia dichiarato che tale periodo di riflessione non si applica in caso di divorzi contestati, derivanti, ad esempio, da abusi domestici. Cfr. W. Chunxia, «The National People's Congress Law and Industry Commission responded to six major questions about the draft civil code», in *China Women's Daily*, 14 maggio 2020, consultabile in inglese al sito https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzAzNjYwNw==&mid=2652568518&idx=1&sn=aeb31691f5ec719dd27cfc5c9528bdf

Sempre in materia di diritto di famiglia, degna di attenzione per il civilista occidentale è anche la disposizione contenuta nell'articolo 1043 che stabilisce che le famiglie devono perseguire «i buoni valori della famiglia» e le «virtù familiari», ponendo attenzione allo «sviluppo etico e culturale». Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che i membri della famiglia devono rispettare gli anziani, prendersi cura dei bambini e mantenere tra loro rapporti armoniosi e civili⁴⁸.

Alla luce di quanto finora esposto, un dato è certo: il lettore occidentale del codice civile cinese dovrà abituarsi a passare da un sentimento di familiarità con alcuni istituti noti ad un sentimento di spaesamento e di sorpresa di fronte a norme e disposizioni appartenenti a categorie e concetti sconosciuti. In continuità con gli esempi sopra menzionati, il testo del codice è costellato di espressioni, termini e concetti radicati nelle tradizioni culturali cinesi. Si pensi al costante richiamo ai concetti di «buona fede» e «onestà»⁴⁹, al già citato riferimento al concetto di «virtù familiari» nella parte dedicata ai diritti e doveri nei rapporti di famiglia⁵⁰, al rinvio al concetto di «vero pentimento» nella parte del codice che disciplina la revoca del tutore nei casi di parziale incapacità d'agire⁵¹, all'obbligo di «chiedere scusa» nelle regole disciplinanti la responsabilità civile⁵², o ancora alla regola contenuta nell'art. 185 del codice che tutela «gli eroi e i martiri»⁵³. Tutte queste nozioni volte – potremo dire – a «moralizzare un po' il diritto»⁵⁴ appaiono al civilista occidentale come appartenenti ad un mondo lontano e sconosciuto, estraneo alle categorie ordinanti il sistema dei rapporti civili tipico dei sistemi occidentali, in cui la virtù, la pietà, l'onestà sono regole morali che afferiscono alla sfera soggettiva, intima e privata dei soggetti coinvolti, in cui il diritto non può né vuole entrare⁵⁵.

4. Conclusioni

Etichettato come «la legge fondamentale di un'economia di mercato» e salutato da molti come «dichiarazione dei diritti civili cinesi», l'approvazione del codice civile mostra la ferma volontà della leadership cinese di aprire maggiormente la porta al mondo esterno e di definire in modo più preciso «il confine tra poteri del governo e prerogative

⁴⁸ Art. 1043 Codice civile cinese (versione inglese).

⁴⁹ Sul punto cfr. S. Novaretti, 2010, 953-981.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Art. 38 Codice civile cinese (versione inglese).

⁵² Art. 179 Codice civile cinese (versione inglese).

⁵³ Art. 185 Codice civile cinese (versione inglese). È opportuno notare che questa norma è stata introdotta in seguito alla adozione nell'aprile del 2018 della Legge sulla protezione degli eroi e dei martiri.

⁵⁴ Cfr. Y. Bu, 2019.

⁵⁵ Sul punto sia consentito il rinvio a G. Terlizzi, 2014.

del mercato, regolando il potere pubblico e i diritti dei privati a partire da una solida base giuridica per il raggiungimento della stabilità sociale e della prosperità economica»⁵⁶.

In attesa dell'entrata in vigore del codice, e di una riflessione più approfondita e completa delle sue norme, il codice civile cinese, al di là di qualche richiamo sulla preponderanza della proprietà pubblica nell'economia socialista⁵⁷, si presenta come uno strumento che ha saputo conciliare, in un panorama giuridico estremamente complesso, esigenze diverse.

Pronunciarsi sull'effettiva incidenza che le norme e i principi contenuti nel codice produrranno nelle relazioni tra i privati e sul sistema è ora indubbiamente prematuro. Ciò che invece è sicuro è la consapevolezza che nel panorama geopolitico attuale, tale scelta rappresenta per il governo cinese l'occasione di un rafforzamento degli scambi culturali ed economici con il resto del mondo e con l'Europa in particolare, e la realizzazione di un traguardo essenziale per «la grande rinascita della nazione cinese nel XXI secolo»⁵⁸.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AJANI Gianmaria, SERAFINO Andrea, TIMOTEO Marina, 2007, *Diritto dell'Asia orientale*, Utet, Torino.

BU Yuanshi, 2019, *Chinese civil Code - The General Part*, C. H. Beck, Munich.

CABRILLAC Rémy, «Le Code civil chinois». In *Recueil Dalloz* 2020, 1375.

CABRILLAC Rémy, 2002, *Les codifications*, Puf, Paris.

⁵⁶ Cfr. Huo Zhengxin, «China Enters an Era With a Civil Code», in *China Justice Observer*, available at <https://www.chinajusticeobserver.com/a/china-enters-an-era-with-a-civil-code>, last visited 03\09\2020. Come osservato in dottrina, sebbene la Cina sia e resti un Paese socialista, le riforme economiche e politiche degli ultimi decenni hanno indebolito il potere di controllo del partito di stato, con particolare riferimento alla crescita e alla qualità della vita economica del paese. A partire dagli emendamenti apportati alla Costituzione nel 1993, in cui si passò dal tradizionale modello di economia pianificata al cosiddetto modello socialista di «economia di mercato», si dovette riconoscere uno status giuridico all'economia privata. Un ulteriore passo in questa direzione fu senz'altro rappresentato dall'ingresso della Cina all'interno della organizzazione mondiale del commercio nel 2001, cfr. X. Zhang, 2016, 106-137, 107.

⁵⁷ Si veda, ad esempio, l'art. 206 Codice civile cinese.

⁵⁸ Huo Zhengxin, «China Enters an Era With a Civil Code», in *China Justice Observer*, consultabile in inglese al sito <https://www.chinajusticeobserver.com/a/china-enters-an-era-with-a-civil-code>: «In a broader context, the birth of the long-expected civil code fulfills the dreams of generations of Chinese people since the second half of the 19th century. In this respect, China's entry into an era with a civil code represents the great revival of the Chinese nation in the 21st century». Cfr. anche Z. Yuanjia, S. Porcelli, 2018, 115-142, 141.

CONSTANT Frédéric, «L'interprétation du droit par le juge en Chine». In *Revue internationale de droit comparé* 2019, 889-902.

EPSTEIN Edward.J., «The evolution of China's General Principle of Civil Law». In *American Journal of Comparative Law* 1986, 705-714.

GLENN Henry Patrick, 2014, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, Oxford University Press, Oxford.

GRAY Whitmore, ZHENG Henry R. In *The American Journal of Comparative Law* 1986, 715–743.

LI-KOTOVTCHIKHINE Xiao-Ying, «La réforme du droit chinois par la codification». In *Revue internationale de droit comparé* 2000, 529-552.

NOVARETTI Simona, «General Clauses and Practice: the Use of the Principle of Good Faith in the Decisions of Chinese Courts». In *European Review of Private Law* 2010, 953-981.

NOVARETTI Simona, «La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo». In *Il diritto industriale* 2014, 207-213.

NOVARETTI Simona, «Law and Tradition in a Socialist Market Economy: Haunted House Litigation in China». In *Asian Journal of Comparative Law* 2015, 1-15.

NOVARETTI Simona, «Urbanizzazione sostenibile: governance sociale, ambiente e partecipazione pubblica nella Repubblica Popolare Cinese». In *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente* 2016, 1-32.

NOVARETTI Simona, 2019, «In Between – Gender, Solidarity and Legality – A Comment on China's Legal System». In *Donne per l'Europa*, vol. 2, CIRSDE -Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere Università degli Studi di Torino, Torino.

SCHIPANI Sandro, 2009, s. v. *Diritto Romano in Cina*. In Treccani XXI secolo, Roma.

TANG Mengyun, «Does China Need “Good Samaritan” Laws to Save “Yue Yue”?». In *Cornell International Law Journal* 2014, 205-231.

TERLIZZI Giulia, 2014, *Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale*, Esi, Napoli.

YUANJIAN Zhai, PORCELLI Stefano, «European Legal Models and Asia: Novelty from the General Part, towards a Civil Code for the People's Republic of China». In *Contratto e Impresa/Europa* 2018, 115-142.

ZHANG Xianchu, «The New Round of Civil Law Codification in China». In *University of Bologna Law Review* 2016, 106-137.

ZHENG Henry R., «China's new Civil Law». In *The American Journal of Comparative Law* 1986, 669-704.